FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 31

Assegno di studio

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966..... L. 850 milioni per il 1967..... L. 1.800 milioni per il 1968..... L. 4.500 milioni per il 1969..... L. 7.700 milioni per il 1970..... L.11.300 milioni L'importo degli assegni eventualmente non conferiti puo' essere attribuito alle Opere universitarie dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 33.

Versione in vigore dal 30 novembre 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942
Titolo	IV — Università e ricerca scientifica
Capo	III — Assistenza universitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-31-assegno-di-studio/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it